

COMUNE di PESARO



Servizio Economia e Sviluppo Urbano

U.O. Patrimonio

Prot.

Pesaro, 17 febbraio 2021

PEC commercio@regione.marche.it
regione.marche.intercom@emarche.it

REGIONE MARCHE

Via Tiziano 44
60125 Ancona (AN)

U
COMUNE DI PESARO
Copia di Originale Digitale
Protocollo N.0020052/2021 del 19/02/2021
Firmatario: Marco Fattore

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Commi 4-bis e 4-ter dell'art. 181 del D.L. 34/2020, introdotti in sede di conversione con L. 17 luglio 2020 n. 77 concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche rinnovate per la durata di dodici anni.

Si riscontra la nota a firma del Dirigente dott. Tallarico, pervenuta a mezzo PEC prot. 17409 del 15/02/2021 per ribadire la necessità di comprendere l'ambito esatto di estensione dell'art. 181, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 4- bis, in quanto non è ancora chiaro se anche **tutti chioschi** (amovibili e non) adibiti all'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di quotidiani e periodici, beneficino del rinnovo *per la **durata di dodici anni***, oppure se la norma si limiti al riferimento dei chioschi situati nei mercati.

Poiché all'interno degli uffici comunali dell'Ente scrivente la materia è ripartita per competenza, fra le Attività economiche ed il Patrimonio immobiliare, vi è necessità di certezza sulla ratio della predetta normativa la cui lettura, purtroppo, desta ancora alcuni dubbi interpretativi.

Il ripetersi, nel testo, della menzione "esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e su posteggi isolati," indurrebbe a ritenere preclusa ogni altra fattispecie. Tuttavia sia l'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 16 luglio 2015, sia la dottrina più recente, unita a molteplici e recenti pareri ministeriali chiaramente inclusivi, spingono verso un'interpretazione estensiva a tutte le *attività artigianali, di somministrazione di alimenti e di rivendita di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche*.

Ciò implicherebbe che, a prescindere dalla natura dell'occupazione di suolo pubblico (posteggio, chiosco, precaria, stabile, annuale ecc.), il bene tutelato prevalente sia la regolamentazione dell'esercizio del commercio su aree pubbliche in genere.

Sul merito la Regione Lombardia, con propria deliberazione n. 4054 del 14.12.2020, si è espressa stabilendo che *“ai sensi delle suddette linee guida ministeriali, sono **oggetto di rinnovo, non solo le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e su posteggi isolati, ma anche le concessioni di aree pubbliche ai fini dello svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici**”*.

In occasione di ciò, si chiede nuovamente conferma che il rinnovo stabilito in dodici anni e cioè fino al 31 dicembre 2032 dovrà essere esteso anche alle concessioni di suolo pubblici esercitate in chioschi, svolgenti attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, entro e fuori fiere e mercati.

Con osservanza,

Cordiali saluti

RM/

***Il Responsabile del
Servizio Sviluppo Economia e Sviluppo Urbano
U.O. Patrimonio
(Dott. Marco Fattore)***